

in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione".

L'art. 9 della legge regionale 10/2001, al comma 7, affida alla Giunta Regionale il compito, da esercitare nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, di disciplinare il funzionamento, la partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i mercatini.

Inoltre, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, spetta alla Giunta regionale determinare le modalità di affido della gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria.

Nel predisporre il provvedimento si sono naturalmente rispettati i principi fondamentali dettati dalla norma legislativa regionale, individuando poi le norme di dettaglio.

Innanzitutto, bisogna evidenziare la diversa disciplina prevista per gli operatori professionali e per quelli non professionali (c.d. hobbisti).

In relazione ai primi - gli operatori professionali - già la norma adottata dal Consiglio Regionale ha stabilito l'applicazione agli stessi di tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge.

Ne consegue che le disposizioni dell'adottando provvedimento ad essi riservate hanno stabilito solamente le modalità applicative di tale principio, prevedendo, poi, un periodo necessario di transizione durante il quale i Comuni dovranno adeguarsi a tali regole.

Per quanto riguarda, invece, i c.d. hobbisti, il provvedimento disciplina le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, le modalità del suo rilascio, le domande di partecipazione alle singole manifestazioni, i criteri di preferenza.

Proprio per agevolare l'attività dei Comuni e creare uniformità di comportamenti all'interno del territorio della Regione Veneto sono stati predisposti i modelli sia della richiesta del tesserino di riconoscimento che ogni operatore non professionale dovrà presentare al proprio Comune di residenza, sia dell'atto amministrativo che il Comune dovrà rilasciare.

Tali modelli sono allegati al presente provvedimento del quale formano parte integrante.

Inoltre, sono stati sottolineati gli obblighi di controllo di cui ogni Amministrazione comunale è titolare, al fine di evitare alcuni inconvenienti che si erano verificati nella vigenza della l.r. 8/95.

Sempre per evitare violazioni delle regole, si può osservare come siano state adottate, anche nel prescrivere le modalità di rilascio del tesserino di riconoscimento, solu-

Commercio, fiere e mercati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 novembre 2001, n. 2956.

Disposizioni attuative in tema di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, a norma dell'art. 9, commi 8 e 9 della l.r. 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".

L'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura, Commercio e Artigianato, Arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue:

Come noto, il 25 aprile scorso è entrata in vigore la legge regionale 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" (BUR n. 32 del 10 aprile 2001) la quale dà attuazione nella nostra regione ai principi introdotti dal d.lgs 31.3.1998, n. 114 con riferimento al commercio sulle aree pubbliche.

Con tale legge sono stati nuovamente disciplinati, all'art. 9, i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, già regolati dall'art. 12 della l.r. 9.3.1995, n. 8.

Va precisato che la vecchia norma da ultimo citata, e i relativi provvedimenti attuativi, resteranno in vigore fino al 31.12.2001, giusta l'art. 14, co. 7 della l.r. 6.4.2001, n. 10.

L'art. 7 della nuova legge di settore ridefinisce - apportando taluni adattamenti migliorativi al precedente concetto normativo - i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo quali "mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato

zioni tali da escludere comportamenti volti ad alterare o riprodurre i documenti di legittimazione.

Nell'affidamento della gestione dei mercatini a terzi è stato ribadito come l'esercizio del potere amministrativo, da un lato, e l'attività di controllo, dall'altro, spettano comunque all'Amministrazione pubblica.

Per predisporre il presente provvedimento, anche se non previsto a livello legislativo, si è tenuto conto anche delle osservazioni dei Comuni e delle Associazioni di categoria (riunioni del 19.7.2001; 26.7.2001; 3.9.2001; 18.9.2001). Nell'ambito della consueta collaborazione, in considerazione dei principi di partecipazione e di trasparenza che guidano l'azione amministrativa, Associazioni, Comuni capoluogo, Anci Veneto sono stati invitati, dapprima, a rendere note le problematiche da risolvere e, poi, a confrontarsi su una bozza di provvedimento.

Analogamente alla metodologia seguita in occasione dell'adozione del provvedimento attuativo approvato nella vigenza della legge regionale 8/95 è stato formulato il quesito all'Amministrazione finanziaria in ordine al regime fiscale cui sono sottoposti gli operatori non professionali che partecipano ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale per il Veneto, con nota del 18 ottobre 2001, ha ribadito che gli operatori non professionali che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale non sono assoggettati al regime I.V.A. . La partecipazione ai mercatini fino ad un massimo di sei volte l'anno non realizza esercizio d'impresa, salvo che l'attività prestata non si manifesti in modo dominante rispetto ad altre attività esercitate dagli stessi, tanto da assumere il connotato della normalità e della tipicità dell'occupazione del soggetto.

Copia del parere sarà inviato a tutti i comuni del Veneto unitamente alla presente deliberazione.

In ordine al contenuto delle disposizioni attuative è stato richiesto, con nota del 24.9.2001 della Direzione Commercio, anche il parere della Direzione Affari Legislativi che, in data 25.10.2001, ha espresso parere favorevole suggerendo, altresì, alcuni correttivi di tipo tecnico giuridico.

Da ultimo, si fa presente, per consentire, da un lato, una valutazione del fenomeno dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo e, dall'altro, una riflessione in ordine agli effetti dell'adozione della presente disciplina, che da un'indagine svolta dai competenti Uffici Regionali - indagine però non ancora completata in considerazione del ritardo nella comunicazione dei dati da parte dei Comuni - i mercatini nel Veneto sono approssimativamente un centinaio, con una maggiore diffusione rispettivamente nelle province di Padova, Venezia, Treviso.

L'Assessore Arch. Conta conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore Assessore alle Politiche per l'Agricoltura, Commercio e Artigianato, Arch. Giancarlo Conta, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 6.4.2001, n.10 che incarica la Giunta Regionale di disciplinare il funzionamento, la partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo;

- Visto il comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 6.4.2001, n.10 che attribuisce alla Giunta il compito di determinare le modalità con le quali il Comune può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria;

- Preso atto del parere della Direzione Affari Legislativi del 25.10.2001;

delibera

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, le disposizioni attuative dell'articolo 9 della l.r. 6.4.2001, n.10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" concernente i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento unitamente agli allegati, rispettivamente A e B.

Allegato

Legge regionale 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche". Art. 9: Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo. Disposizioni attuative.

A) Istituzione del Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

1) Il Comune, quando istituisce un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, individua, nel proprio provvedimento, le aree di svolgimento, il numero - che non può essere inferiore a 30 - e le dimensioni dei posteggi, precisando quali siano destinati ad operatori professionali ed, eventualmente, agli operatori non professionali (c.d. hobbisti). I posteggi destinati agli operatori non professionali non possono superare il numero destinato agli operatori professionali e non possono avere una dimensione superiore a 12 mq.

2) Ogni mercatino deve avere il proprio regolamento approvato ai sensi dell'art. 9, comma 7 della l.r. 6.4.2001, n. 10.

3) Il Comune può stabilire che il mercatino abbia ad oggetto anche solo alcune delle specializzazioni merceologiche indicate nell'art. 7, c. 2, lett. d) della l.r. 6.4.2001, n. 10.

4) Come indicato nell'art. 9, comma 5, lett. c) della l.r. 6.4.2001, n. 10 i Comuni, nello stabilire la dislocazione dei posteggi, devono distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato agli operatori professionali.

5) I giorni fissati per lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo non possono coincidere con i giorni in cui si svolgono altri mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, qualora la distanza tra i due mercati sia minore di 20 chilometri.

6) Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo deve ottenere il riconoscimento con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, così come dispone l'art. 7 della l.r. 6.4.2001, n.10.

7) Il Comune prima di istituire un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo può verificare il possibile successo dell'iniziativa attraverso l'organizzazione di un mercatino sperimentale che non può avere una durata complessivamente superiore a tre giornate e non può essere ripetuto nei tre anni successivi. Gli operatori professionali partecipanti, ai quali viene rilasciata un'autorizzazione temporanea in presenza dei requisiti soggettivi, non maturano alcuna anzianità di presenza per l'assegnazione di posteggio in caso di trasformazione a mercato definitivo.

B) Disposizioni per gli operatori non professionali (c.d. hobbisti)

1) L'operatore che vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, per ottenere il rilascio dal Comune di residenza o dal Comune di Venezia (per i non residenti nel Veneto) del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lett. a) della l.r. 6.4.2001, n. 10, deve fare apposita domanda contenente:

* le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, numero di codice fiscale);

* la dichiarazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", della propria condizione di operatore non professionale; può essere considerato operatore non professionale, al fine della partecipazione ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, anche chi esercita professionalmente un'attività commerciale concernente prodotti diversi da quelli rientranti nella definizione di cui all'art. 7, c.2, lett. d) della l.r. 6.4.2001, n. 10. In tal caso il richiedente deve indicare in maniera precisa l'oggetto della sua attività;

* la dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito oppure, in tal caso, di aver ottenuto la riabilitazione;

* la richiesta di ottenere il rilascio dell'apposito cartellino.

2) Alla domanda deve essere allegata una foto tessera

recente che verrà apposta sul cartellino. Il facsimile del modulo per la domanda è l'allegato A al presente provvedimento. L'autodichiarazione è presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

3) Il Comune di residenza o il Comune di Venezia per i non residenti nel Veneto, rilascia il tesserino di riconoscimento contenente le generalità, la fotografia, oltre ai sei appositi spazi per la vidimazione, secondo il modello contenuto nell'allegato B al presente provvedimento.

4) Nel tesserino consegnato all'operatore il Comune appone il proprio timbro a secco o utilizza altre modalità volte ad evitare riproduzioni mediante fotocopiatura del tesserino.

5) Durante il mercatino il Comune in cui esso si svolge deve eseguire gli opportuni controlli e procedere ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionista. A tal fine, verrà apposta la data di partecipazione e il timbro del Comune. Anche nell'ipotesi in cui la gestione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo venga affidata a soggetti privati o ad associazioni di categoria l'attività di controllo e di vidimazione spetta comunque sempre al Comune. Esauriti gli spazi sul modulo, con l'apposizione dei sei timbri, il titolare non potrà più partecipare, come operatore non professionale, nell'anno solare in corso ad altri mercatini dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel territorio del Veneto.

6) L'operatore non professionale quando partecipa ad un mercatino deve, inoltre, presentare di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dal Comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli.

7) L'attività di controllo e la vidimazione dei cartellini degli operatori non professionali deve precedere l'attività di controllo degli operatori professionali, al fine di evitare che qualche operatore, terminata in poco tempo la vendita, si allontani senza che sia stata eseguita la vidimazione di uno spazio di partecipazione.

8) Il Comune, nel regolamento di mercato, stabilirà le modalità e il termine entro il quale l'operatore non professionale, che intende partecipare al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, deve presentare la domanda. E' possibile presentare un'unica richiesta per l'intero anno con un massimo di sei volte che devono essere chiaramente individuate. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel mercatino avuto riguardo al medesimo

anno in corso, oppure a quello precedente ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In subordine, si procederà mediante sorteggio. Nel regolamento il Comune dovrà fissare i termini per la pubblicazione della graduatoria. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta partecipazione ad un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità.

9) L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.

10) Si rammenta, che ai sensi dell'art. 9, c. 10 della l.r. 6.4.2001, n. 10 gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al decreto legislativo n. 114/1998.

11) Non si applicano agli operatori non professionali, secondo quanto dispone anche una nota del Ministero dell'Interno del 1995, le disposizioni di cui agli articoli 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

C) Disposizioni per gli operatori professionali

c1) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo già esistenti

1) In sede di prima applicazione e comunque entro il termine di un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento, ogni Comune, nel quale già esiste e funziona un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, provvede ad adeguare la disciplina dello stesso alla nuova normativa secondo le seguenti modalità:

* redazione di un regolamento di mercato o modifica di quello esistente per l'adeguamento alla nuova disciplina;

* redazione di una planimetria del mercato con l'indicazione e numerazione dei posteggi;

* distinzione degli spazi espositivi destinati agli operatori non professionali da quelli destinati agli espositori professionali; nell'ipotesi in cui fossero necessari spostamenti, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi agli operatori professionali deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento;

* rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della l.r. 6.4.2001, n.10, per i posteggi destinati agli operatori professionali, a coloro che ne facciano richiesta e che avrebbero diritto ad occupare quel posteggio secondo le regole e le priorità stabilite dall'originario regolamento di quel mercato. A tal fine, il Comune determina la data entro la

quale devono pervenire le domande e provvede a darne adeguata diffusione. Tale termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

2) Si rammenta che anche nei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo devono essere rispettate le disposizioni vigenti in tema di sicurezza.

3) Copia della planimetria e del regolamento dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale per il commercio.

4) Nel caso in cui alcuni posteggi non fossero assegnati per mancanza di domande, il Comune provvede a comunicare alla Regione i dati relativi a quei posteggi per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, indicando la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, la tipologia e la cadenza del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo. Avvenuta la pubblicazione, il procedimento per l'attribuzione del posteggio e i relativi criteri di priorità sono quelli stabiliti dalla D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 nella parte "esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni", in conformità a quanto stabilito all'art. 9, co.1 della l.r. 6.4.2001, n. 10.

5) I posteggi non occupati dai titolari, perché non assegnati o perché liberi, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

c2) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo di nuova istituzione

1) Successivamente all'adozione del provvedimento di riconoscimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo da parte del Dirigente regionale, l'Ufficio competente provvederà a far pubblicare nel Bollettino della Regione Veneto i posteggi da assegnare con l'indicazione della localizzazione, del numero, delle dimensioni, delle caratteristiche, della tipologia e della cadenza del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

2) L'attribuzione dei posteggi, nei mercatini di nuova istituzione, avviene con le stesse modalità dei mercatini già esistenti.

3) Il mercato potrà iniziare a svolgersi, anche per i cd. hobbisti, solamente una volta terminata la procedura di assegnazione dei posteggi agli operatori commercianti professionali.

c3) disposizioni generali per gli operatori professionali

1) Si ribadisce che secondo l'art. 9, co.1 della l.r. 6.4.2001 n. 10, agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (in via esemplificativa: assenze, revoca, autorizzazione, subingresso, partecipazione dei c.d. precari etc.).

2) Si rammenta che, secondo quanto previsto dall'art. 247 del Regio decreto 6.5.1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno

1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza", fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di cui agli articoli 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) del T.U. 18.6.1931, n. 773, si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

D) Gestione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

1) Il Comune, ai sensi dell'art. 9, comma 9, della l.r. 6.4.2001, n.10, può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria con le forme previste dall'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2) La convenzione disciplina i rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore e deve comunque riportare, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo. Essa deve, altresì, prevedere i casi, i tempi e le modalità della revoca della convenzione medesima, ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno.

3) Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del mercatino affidata a terzi:

* il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9, co.1 della l.r. 6.4.2001, n. 10;

* il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali di cui all'art. 9, co.4, lett. a);

* l'attività di vigilanza ed, in particolare, la timbratura ai c.d. hobbisti del cartellino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.

(seguono allegati A e B)

ALLEGATO A



AL COMUNE DI _____
 Domanda del rilascio del tesserino di riconoscimento a norma
 dell'art. 9, co.4, lett. a) della l.r. 6.4.2001, n. 10

BOLLO

Il/la sottoscritto _____

CHIEDE

Il rilascio del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, co. 4, lett. a) della legge regionale 6.4.2001, n. 10.
 A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e
 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere nato a _____ il _____
- di essere residente a _____ via _____ n. _____
- codice fiscale n. _____
- di partecipare ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo di cui all'art. 9 l.r. 6.4.2001, n. 10 in qualità di operatore non professionale che vende beni in modo del tutto sporadico e occasionale;
- di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati con valore non superiore a £. 500.000 ciascuno.
- di non essere stato dichiarato fallito.
 di essere stato dichiarato fallito ma di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza del _____
 n. _____
- di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale.
 di esercitare professionalmente l'attività commerciale. L'oggetto di tale attività è _____

Data


IL DICHIARANTE

Si allegano:
 foto tessera recente
 fotocopia documento identità

ALLEGATO B



REGIONE DEL VENETO



COMUNE DI _____

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO n. _____ anno _____
 art. 9, co. 4, lettera a) della l.r. 6 aprile 2001, n. 10

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA
 (VIA, N. CIVICO, COMUNE E PROVINCIA)



CODICE FISCALE

Il Signor/Signora _____
 Ha dichiarato di essere venditore non professionale in quanto vende beni in modo sporadico ed occasionale. Egli/Ella è autorizzato/a a partecipare per l'anno _____ ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel Veneto, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 6 aprile 2001, n. 10 per un numero di volte non superiore a sei.
 Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

IL DIRIGENTE

Comune di _____, li _____

(spazio riservato al timbro, con data, del Comune ove si svolge il mercatino dell'antiquariato)